



*Ministero dell'Istruzione*



**Istituto Comprensivo "Massimo Troisi"**

San Giorgio a Cremano (Na)

*scuola dei bambini e dei ragazzi che sorridono nella pace*

---

**codice meccanografico scuola** NAIC8FD00X - **Mail** [naic8fd00x@istruzione.it](mailto:naic8fd00x@istruzione.it) - **PEC** [naic8fd00x@pec.istruzione.it](mailto:naic8fd00x@pec.istruzione.it) - **codice fiscale** 95187100631  
**Direzione Amministrativa ed uffici** - plesso Rodari - Malaguzzi, via Pini di Solimene 31 - 80046 San Giorgio a Cremano (Na) - **tel.** 0817713736  
Sede legale n Via Gianturco 75 - 80046 San Giorgio a Cremano - Napoli -plesso Troisi **Sito web** [www.icmassimotroisisangiorgioacremano.edu.it](http://www.icmassimotroisisangiorgioacremano.edu.it)

---

# **Protocollo degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di Istruzione**

delibera nr 41 del 24/03/2021

**OM n. 52 del 3 Marzo 2020/2021**

D. Lgsv. 62/2017 - D.M. 741/2017 - D.M. 742/2017

- Nota Ministeriale n. 1865 / 2017-

# Indice

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>Pag. 3-4</b>
<b>PARTE PRIMA</b>	
<b>1. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO</b>	
<b>1.1: PREMESSA</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>1.2: AMMISSIONE ALL'ESAME DEI CANDIDATI INTERNI</b>	<b>Pag. 5-6</b>
<b>1.3: PRELIMINARE VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>1.4: CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO, IN CASO DI VOTO INFERIORE A 6/10 IN UNA O PIÙ DISCIPLINE</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>1.5: DETERMINAZIONE VOTO DI AMMISSIONE</b>	<b>Pag. 7-8</b>
<b>2. ESPLETAMENTO DELL'ESAME DI STATO</b>	
<b>2.1: PROCEDURA</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>2.2: LA TEMATICA DELL'ELABORATO</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>2.3: LA PROVA ORALE</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>2.4: MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>3. RUBRICHE DI VALUTAZIONE</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>4: PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D'ESAME</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>5: ALUNNI CON DISABILITÀ, CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO E CON ALTRI BES</b>	<b>Pag. 11-13</b>
<b>6: GLI ALUNNI STRANIERI</b>	<b>Pag. 14-15</b>
<b>7: ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI PRIVATISTI</b>	<b>Pag. 22</b>
<b>8: PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE</b>	<b>Pag. 22-23</b>
<b>9: EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA</b>	<b>Pag. 24</b>
<b>PARTE PRIMA</b>	
<b>DOCUMENTI DA STILARE PER L'ESAME</b>	<b>Pag. 25</b>
<b>ALLEGATI</b>	
<b>Allegato 1- RUBRICA DI VALUTAZIONE ELABORATO</b>	<b>Pag. 20-21</b>
<b>Allegato 2- RUBRICA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE</b>	<b>Pag. 22-23</b>
<b>Allegato 3-Proposte del Consiglio di classe per gli alunni diversamente abili</b>	<b>Pag. 24</b>
<b>Allegato 4- Proposte del Consiglio di Classe per gli alunni con certificazione DSA</b>	<b>Pag. 25</b>
<b>Allegato 5- Modello di Certificazione delle Competenze</b>	<b>Pag. 26-31</b>

## RIFERIMENTI NORMATIVI

**D.P.R. 249 24 giugno 1998 come modificato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007** Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

***Estratto dall'art. 2 c. 4***

Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

**DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999.** Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**DPR 263/2012:** decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;

**LEGGE 13 LUGLIO, n. 107:** Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

**D.LGS. 62 del 13 aprile 2017**

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

***Estratto dall'art. 1***

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum (omissis); è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

***Estratto dall'art. 2.***

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti

raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno, attraverso una scheda allegata al verbale di scrutinio. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione... Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

**D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 741:** Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

**D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 742:** Certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione (adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado)

**NOTA MIUR 10 OTTOBRE 2017, n. 1865:** Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione

**Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,** Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, convertito con Legge 6 giugno 2020 n. 41.

**Articolo 1, comma 2-bis.**

In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curriculum è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.

**Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020,** Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria, a cui si rimanda integralmente.

**Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021-**Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021

## PARTE PRIMA

### 1. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

#### 1.1. PREMESSA

L'esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell'attività svolta dall'alunno nell'ultimo triennio e ha, in questo senso, caratterizzazione educativa come verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi individuati dal "PECUP" dello studente al termine del primo ciclo di istruzione (allegato D al D.LGSV 59/2004). Si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, salvo diverse disposizioni.

Per l'impostazione delle prove d'esame relative all'a.s. 2021 si rimanda ai riferimenti normativi sopraelencati, alla O.M. 52 del 3 Marzo 2021, al Decreto Legislativo 62/2017 "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*", al DM 741/2017 e alla nota Ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017 "*Indicazioni su valutazione certificazione competenze e esame di stato primo ciclo*".

#### 1.2. AMMISSIONE ALL'ESAME DEI CANDIDATI INTERNI

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti :

- a. Preliminare verifica della frequenza** per accertare la validità giuridica dell'anno scolastico (almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti,
- b. Verifica della non erogazione della sanzione disciplinare** relativa alla non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. Commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998
- c. Valutazione da parte del Consiglio di Classe** per l'ammissione o non ammissione (adeguatamente motivata) all'Esame di Stato in caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline ((D.Lgsv. 62/2017, art. 6 c.2, Nota Miur 10 Ottobre 2017 prot. n. 1865)
- d. Determinazione** del voto di ammissione, espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi, accompagnato da un giudizio di ammissione

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei requisiti di cui ai punti a. e b. sopra citati (cfr. anche punto 1.4 del presente Protocollo)

Il voto espresso nella deliberazione dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di

**Stato, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, tenendo conto del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato.**

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10

**Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.**

L'ammissione degli alunni con disabilità e con DSA all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto legislativo 62/2017, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

### **1.3. PRELIMINARE VERIFICA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO.**

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (**frequenza almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato**).

Il d. Lgs. 59/2004 ha introdotto, ai fini della validazione giuridica dell'anno scolastico, il criterio della frequenza di "*almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*". Pertanto la frequenza minima è pari a 3/4. L'alunno che ha superato il numero massimo di assenze consentite non accede neppure alla valutazione delle discipline e del comportamento.

Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità per il collegio dei docenti di prevedere " **motivate deroghe in casi eccezionali**", richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 e nell'Art. 5, comma 2 del Dlgs 13 aprile 2017, n. 62, che stabilisce "[...] Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."

Le deroghe espressamente contemplate dalla CM 20/2011 risultano essere:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- in caso di inserimento di alunni provenienti dall'estero nel corso dell'anno scolastico, verificando che dal momento dell'iscrizione la frequenza sia stata di almeno i  $\frac{3}{4}$  dell'orario scolastico della secondaria di I grado.

Il Collegio Docenti adotta in toto le suddette casistiche, riservandosi la possibilità di valutare eventuali ulteriori deroghe proposte dal singolo Consiglio di Classe, o dettate da  **motivi di carattere straordinario**, sempre adeguatamente motivati.

#### **1.4: CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO, IN CASO DI VOTO INFERIORE A 6/10 IN UNA O PIÙ DISCIPLINE**

Il Collegio Docenti dell'Istituto ha deliberato l'eventuale non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato in caso di presenza di insufficienze gravi (quattro) accompagnate da:

- Mancato atteggiamento collaborativo dell'alunno e dell'impegno, nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
- Mancato Spirito di iniziativa e di intraprendenza, in situazioni di Didattica in presenza e a Distanza
- Mancato Atteggiamento di resilienza, tenacia empatia e di senso di solidarietà in situazioni di Didattica in presenza e a Distanza
- Mancata continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa
- Mancati progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto al punto di partenza;
- Consapevolezza di impossibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
- Rifiuto di partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari (PON, progetti ecc..) proposte dalla scuola;
- Insufficiente livello di maturazione personale, delle capacità e delle attitudini dimostrate nel corso del percorso scolastico;

#### **1.5: DETERMINAZIONE VOTO DI AMMISSIONE**

Lo scrutinio di ammissione si conclude con il **voto di ammissione all'esame di Stato**, espresso in decimi (art. 11, c. 4-bis, d. lgs. 59/2004 e successive modificazioni).

*Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. ( art.6 c.5 DL62/2017)*

**Il voto** è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'allievo **nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado**.

**Nel nostro istituto il voto di idoneità è formulato secondo i seguenti criteri:**

- a. E' il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza: 1° anno 20%; 2° anno 20%; 3° anno 60 % (Media Voti classe prima x 2 + Media Voti classe seconda x 2 + Media Voti classe terza x 6 tutto diviso 10) ; nel caso di un alunno trasferito in classe seconda l'incidenza sarà 2° anno 30% 3° anno 70% (Media Voti classe seconda x 3 + Media Voti classe terza x 7 tutto diviso 10)
- b. L'arrotondamento sarà per eccesso se superiore allo 0.5 e per difetto se inferiore.
- c.nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;

Il Consiglio di Classe considera insufficienza grave la valutazione 4.

Al voto di cui al punto a, il Consiglio può sommare un bonus fino a 1 punto per le seguenti motivazioni :

- Atteggiamento collaborativo dell'alunno e dell'impegno, nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
- Spirito di iniziativa e di intraprendenza, in situazioni di Didattica in presenza e a Distanza
- Atteggiamenti di resilienza, tenacia empatia e di senso di solidarietà in situazioni di Didattica in presenza e a Distanza
- Continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa
- Progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto al punto di partenza;
- Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
- Partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari (PON, progetti ecc..) proposte dalla scuola;
- Livello di maturazione personale, delle capacità e delle attitudini dimostrate nel corso del percorso scolastico;

Segue l'esempio di tabella per il calcolo del voto di ammissione all'esame:

CALCOLO DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO										
NOME ALUNNO	MEDIA 1° ANNO		MEDIA 2° ANNO		MEDIA 3° ANNO		VOTO AMMISSIONE	BONUS	VOTO PONDERATO	VOTO FINALE
	20%		20%		60%					
AAAAA	6,35	1,27	6,50	1,30	7,50	4,45	7,02	0	7,02	7
BBBBB	6,50	1,30	7,25	1,45	8,45	5,07	7,82	0	7,82	8
CCCCC	7,25	1,45	7,50	1,57	8,25	4,95	7,97	0,5	8,47	8
DDDDD	7,25	1,45	7,50	1,57	8,25	4,95	7,97	1	8,97	9

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Amnesso", seguito dal voto in decimi, ovvero "Non amnesso". In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati in sede di scrutinio finale, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.



## 2. ESPLETAMENTO DELL'ESAME DI STATO

### 2.1: PROCEDURE

Per l'anno scolastico 2020/21 , a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, come da OM 52 del 3 Marzo 2021 Art.2, commi 4 e 5; Art. 3 commi 1, 2, 3, 4), l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione **consta di una prova orale**, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe **entro il 7 maggio 2021**.

È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe **entro il 7 giugno 2021**, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.

### 2.2: LA TEMATICA DELL'ELABORATO

- a) è individuata dal Consiglio di classe , per ciascun alunno, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza ;
- b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione, anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica, e può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.

### 2.3: LA PROVA ORALE

L'elaborato di cui sopra è oggetto della prova orale dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione **una prova orale**, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017 e tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alla **capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica**.

Non consisterà, pertanto, nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che i CdC hanno avuto modo di svolgere periodicamente nel corso dell'anno e infine hanno verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione). La prova orale tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare e con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova

di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate.

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere

#### **2.4: MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE**

La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento quanto indicato all'articolo 2, commi 4 e 5 dell'OM n. 52 del 3 Marzo 2021.

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media tra valutazione dell'elaborato e colloquio. La Commissione determinerà il voto grazie alle rubriche esplicative di descrittori e livelli ( vedi allegati) .

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata **dalla lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

Il Collegio dei Docenti delibera che la lode debba essere proposta all'intera Commissione d'esame qualora tutti i membri della sottocommissione esaminatrice siano concordi nell'attribuzione.

Si stabilisce come criterio per l'eventuale attribuzione della lode un giudizio di idoneità di dieci /10 e **una valutazione dell'elaborato e della prova orale di dieci/10 (???)**. La C.M. n.49 del 20/05/2010, confermata dalla C.M. n.48 del 31/05/2012, prevede che: *“A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.”*

### 3: RUBRICHE DI VALUTAZIONE

Per la valutazione vengono utilizzate le seguenti rubriche costruite in coerenza con i livelli presenti nelle rubriche di valutazione disciplinari ed è in linea con il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum.

- una rubrica di valutazione dell'elaborato (vedi Allegato 1 pag. 20-21)
- una rubrica di valutazione del colloquio finale (vedi Allegato 2 pag.22-23)

Entrambe le rubriche esplicative di descrittori e livelli che concorrono alla determinazione di tale voto. Tale tabella è costruita in coerenza con i livelli presenti nelle rubriche di valutazione disciplinari ed è in linea con il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum

### 4: PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D'ESAME

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni, tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "*Non diplomato*" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati. .

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

L'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento

### 5: ALUNNI CON DISABILITA', DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO E CON ALTRI BES

Si riporta quanto stabilito nell'art. 11 del Decreto Legislativo 62/2017 e nell'OM 52 del 3 marzo 2021

Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del Piano Educativo Individualizzato e sulla base dei documenti previsti dall'articolo12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano

applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

La prova orale potrà essere sostenuta col supporto del Docente di sostegno

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle eventuali prove standardizzate di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017.

Il CdC o i Docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo dell'Istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e delle differenziazione delle prove

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato

Per lo svolgimento della prova orale dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove orali differenziate, ma comunque idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Tali prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

Conformemente alla legge dell'8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico", tali alunni potranno sostenere la prova orale, usufruendo di misure dispensative e compensative di cui hanno beneficiato durante il triennio, così come declinato nel Piano Didattico Personalizzato.

Nello specifico:

- Tempi più lunghi per la durata della prova orale (da definire in seno al CdC)
- Utilizzo di strategie visive (suddivisione del testo in paragrafi, uso di immagini, titolazione);
- Uso di caratteri di stampa grandi (12-14) e di un font “dyslexic friendly” (Tahoma, Verdana, Trebuchet, giustificato a sinistra).

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle eventuali prove standardizzate di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il CdC può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il Piano Didattico Personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo dell'Istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e delle differenziazione delle prove

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

## 6: GLI ALUNNI STRANIERI

Sia per la valutazione che per la conduzione degli esami di Stato, si fa riferimento alle Linee

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR n.122/2009. Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:

- diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio dei docenti;
- assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento (tranne che per la scuola primaria, dove tale voto è sostituito da un giudizio);
- ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato in presenza di voti non inferiori al sei in tutte le discipline e nel comportamento;
- rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, secondaria di primo grado e dell'obbligo di istruzione;
- attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170/2010 o presenta altre difficoltà ricomprese nella recente Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 27 dicembre 2012.

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti.

È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

### 4.1 Gli esami

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento

La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente

Guida per gli alunni stranieri emanate nel febbraio 2014:

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR n.122/2009. Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:

- diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio dei docenti;
- assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento (tranne che per la scuola primaria, dove tale voto è sostituito da un giudizio);
- ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato in presenza di voti non inferiori al sei in tutte le discipline e nel comportamento;
- rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, secondaria di primo grado e dell'obbligo di istruzione;
- attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170/2010 o presenta altre difficoltà ricomprese nella recente Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 27 dicembre 2012.

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti.

È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

#### **4.1 Gli esami**

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento

La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente

## **7: ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI PRIVATISTI**

Gli alunni privatisti sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dagli Art.1.6, 1.7 e 1.8 del presente Protocollo.

L'elaborato di cui all'articolo 1.6 del presente Protocollo, è individuato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di classe al quale l'alunno è assegnato per lo svolgimento dell'esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall'alunno. L'elaborato è trasmesso dall'alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell'esame.

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

## **8: PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

- a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;



f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

**Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato dal Ministero dell'Istruzione, sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria.**

La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il D. lvo 62/17, all'art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi "indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese."

Il D.M. 742/17, all'art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo "è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017."

Ciò significa che alla famiglia, al termine dell'esame di Stato vengono consegnati:

1. l'attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;
2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica
4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

### **I livelli sono descritti nel modo seguente:**

*A – Avanzato* L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

*B – Intermedio* L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

*C – Base* L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

*D – Iniziale* L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note

## **9: EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA**

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

L'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista:

- a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
- b) qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Nei casi in cui uno o più commissari d'esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

## PARTE SECONDA

### 1. DOCUMENTI DA STILARE PER L'ESAME

#### RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

sui risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, che dovrà vertere sui seguenti punti essenziali:

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (*ricostruzione triennale*)
  - Composizione
  - Permanenze
  - Nuovi inserimenti
  - Stabilità del corpo docente nel triennio
  - Composizione del Consiglio di Classe
  - Percorso didattico-educativo: dai livelli di partenza ai risultati finali ottenuti in area cognitiva e comportamentale
  - Fasce di livello e valutazione d'ingresso, del 1° quadrimestre e del 2° quadrimestre di ogni alunno.
2. OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI (educativi/didattici)
3. METODI E STRUMENTI
4. ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE EFFETTUATE
5. VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
6. ALTRE ATTIVITÀ
7. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
9. PROGRAMMI DI OGNI DISCIPLINA FIRMATI DA DUE ALUNNI
10. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE (MATEMATICA, ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, TEDESCO).
11. RELAZIONI SU ALUNNI DISABILI, DSA.
12. PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LE PROVE D'ESAME DESTINATE AGLI ALUNNI DSA O CON DISABILITÀ.
13. MODALITÀ DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE PER LA CLASSE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD ALUNNI CON DSA O CON DISABILITÀ.

## Allegato 1\_RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL'ELABORATO

<b>RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL'ELABORATO</b>			
<b>INDICATORI</b>	<b>DESCRITTORI</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>VOTO</b>
<b>ADERENZA ALLA CONSEGNA CONDI- VISA CON IL CdC</b>	Pertinenza degli argomenti propo- sti rispetto al contenuto concordato Pertinenza rispetto a risposte e so- luzioni Coerenza e coesione rispetto alla tematica e al percorso affrontati	<b>ECCELLENTE</b>	<b>10</b>
		<b>AVANZATO</b>	<b>9</b>
		<b>INTERMEDIO</b>	<b>8</b>
			<b>7</b>
		<b>BASE</b>	<b>6</b>
		<b>INIZIALE</b>	<b>5</b>
<b>MENO DI CIN- QUE</b>			
<b>QUALITÀ' DEL CONTENUTO</b>	Ricchezza dei contenuti Ricchezza di proposte e di idee Apporti personali Originalità nella scelta delle tecni- che, dei contenuti, delle forme Creatività Completezza degli argomenti	<b>ECCELLENTE</b>	<b>10</b>
		<b>AVANZATO</b>	<b>9</b>
		<b>INTERMEDIO</b>	<b>8</b>
			<b>7</b>
		<b>BASE</b>	<b>6</b>
		<b>INIZIALE</b>	<b>5</b>
<b>MENO DI CINQUE</b>			
<b>INTERDISCIPLINA- RITA'</b>	Accuratezza nell'uso dei linguaggi specifici Validità dell'interazione tra le va- rie discipline Tipologie di tecniche di esecuzione adoperate (narrative, grafiche, pit- toriche, musicali, manipolative)	<b>ECCELLENTE</b>	<b>10</b>
		<b>AVANZATO</b>	<b>9</b>
		<b>INTERMEDIO</b>	<b>8</b>
			<b>7</b>
		<b>BASE</b>	<b>6</b>
		<b>INIZIALE</b>	<b>5</b>
<b>MENO DI CINQUE</b>			
<b>COMPETENZE DIGI- TALI</b>	Capacità di utilizzo di tecniche esecutive idonee alla presentazione del percorso Gestione dei programmi adoperati Capacità di valutare e gestire dati, informazioni e contenuti digitali Gestione del tempo idoneo alla rea- lizzazione del colloquio in situa- zione di Didattica a Distanza Capacità di interagire, collaborare e condividere con gli altri Esercitare la cittadinanza attraverso	<b>ECCELLENTE</b>	<b>10</b>
		<b>AVANZATO</b>	<b>9</b>
		<b>INTERMEDIO</b>	<b>8</b>
			<b>7</b>
		<b>BASE</b>	<b>6</b>
		<b>INIZIALE</b>	<b>5</b>
<b>MENO DI CINQUE</b>			

	le tecnologie digitali		
<b>AUTONOMIA</b>	Capacità di rielaborazione personale Capacità di orientarsi nella soluzione di un problema Capacità di superare momenti di criticità Capacità di interazione costruttiva Capacità di analisi critica e di sintesi Capacità di formulate ipotesi e tesi e di fornire ragioni a favore o contro Valutazioni personali	<b>ECCELLENTE</b>	<b>10</b>
		<b>AVANZATO</b>	<b>9</b>
		<b>INTERMEDIO</b>	<b>8</b>
			<b>7</b>
		<b>BASE</b>	<b>6</b>
		<b>INIZIALE</b>	<b>5</b>
<b>MENO DI CINQUE</b>			

## Allegato 2\_ RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

<b>RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE</b>			
<b>DIMENSIONI</b>	<b>DESCRITTORI</b>	<b>LIVELLO</b>	
<b>COMUNICAZIONE E ARGOMENTAZIONE</b>	Padronanza lessicale adeguata alla situazione comunicativa Argomentazione adeguata e pertinente rispetto a risposte e soluzioni Collaborazione costruttiva e propositiva al dialogo Capacità di interazione costruttiva Capacità di esposizione Utilizzo di linguaggi specifici Ricchezza e pertinenza dei contenuti	<b>A</b>	AVANZATO <b>(10/9)</b>
		<b>B</b>	INTERMEDIO <b>(8)</b>
		<b>C</b>	BASE <b>(7)</b>
		<b>D</b>	PARZIALE <b>(6)</b>
		<b>E</b>	N.R.: non rilevati per totale assenza <b>(5-4)</b>
<b>STRATEGIE DI PROBLEM SOLVING</b>	Capacità di individuare criticità di vario genere Pianificazione di risorse, contenuti e metodi delle diverse discipline. Elaborazione di strategie risolutive, attraverso il confronto con i compagni e/o con i Docenti	<b>A</b>	AVANZATO <b>(10/9)</b>
		<b>B</b>	INTERMEDIO <b>(8)</b>
		<b>C</b>	BASE <b>(7)</b>
		<b>D</b>	PARZIALE <b>(6)</b>
		<b>E</b>	N.R.: non rilevati per totale assenza <b>(5-4)</b>
<b>AUTONOMIA</b>	Capacità di rielaborazione personale Capacità di riflessione critica Capacità di affrontare il colloquio con senso di responsabilità dominando l'emotività Autonomia nella contestualizzazione delle informazioni Capacità di formulate ipotesi e tesi e di fornire ragioni a favore o contro	<b>A</b>	AVANZATO <b>(10/9)</b>
		<b>B</b>	INTERMEDIO <b>(8)</b>
		<b>C</b>	BASE <b>(7)</b>
		<b>D</b>	PARZIALE <b>(6)</b>
		<b>E</b>	N.R.: non rilevati per totale assenza <b>(5-4)</b>
<b>COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI</b>	Collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio Individuazione di relazioni tra fenomeni ed eventi	<b>A</b>	AVANZATO <b>(10/9)</b>
		<b>B</b>	INTERMEDIO <b>(8)</b>

	Saper contestualizzare concetti diversi Sapersi orientare tra i contenuti Saper utilizzare i vari linguaggi	<b>C</b>	BASE (7)
		<b>D</b>	PARZIALE (6)
		<b>E</b>	N.R.: non rilevati per totale assenza (5-4)
<b>PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO</b>	Capacità di riflessione e di pensiero critico Capacità di analisi critica e di sintesi Saper riferire i contenuti acquisiti Capacità di cogliere relazioni (causa-effetto, spazio-tempo) Capacità di fare induzioni e deduzioni	<b>A</b>	AVANZATO (10/9)
		<b>B</b>	INTERMEDIO (8)
		<b>C</b>	BASE (7)
		<b>D</b>	PARZIALE (6)
		<b>E</b>	N.R.: non rilevati per totale assenza (5-4)
<b>METACONOSCENZE ACQUISITE</b>	Capacità di superamento delle situazioni critiche Capacità di adattamento Atteggiamenti di resilienza, tenacia, empatia Gestione del tempo e degli strumenti idonei alla realizzazione del colloquio in situazione di Didattica a Distanza Capacità di usare strumenti Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali	<b>A</b>	AVANZATO (10/9)
		<b>B</b>	INTERMEDIO (8)
		<b>C</b>	BASE (7)
		<b>D</b>	PARZIALE (6)
		<b>E</b>	N.R.: non rilevati per totale assenza (5-4)
<b>COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE.</b>	Capacità di riferire esperienze personali, eventi, argomenti di studio in modo autonomo Partecipazione a scambi comunicativi con la commissione	<b>A</b>	AVANZATO (10/9)
		<b>B</b>	INTERMEDIO (8)
		<b>C</b>	BASE (7)
		<b>D</b>	PARZIALE (6)
		<b>E</b>	N.R.: non rilevati per totale assenza (5-4)

## **Allegato 3\_PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

**Alunno/a:**

**classe :**

Proseguendo l'esperienza di lavoro individualizzato sviluppatasi negli anni precedenti, il Consiglio di classe della ..... ritiene che le prove per l'alunno....., debbano essere coerenti con il tipo ed il livello di apprendimento raggiunto ed idonee a valutare il progresso in rapporto alle potenzialità e ai livelli di competenza iniziali.

Si propongono pertanto prove orali individualizzate, comunque in linea con gli interventi educativi - didattici attivati sulla base del PEI ed avranno valore equipollente ai fini della valutazione dell'alunno/a.

La somministrazione dovrà avvenire seguendo tutti gli accorgimenti seguiti durante il percorso scolastico dello studente.

In relazione alla programmazione del triennio, il Consiglio di classe della ..... propone, per l'alunna/o l la seguente prova orale differenziata:

### **PROVA ORALE**


### **Criteri per il colloquio orale**


18

Partendo da un argomento a scelta dell'alunno si cercherà di accertare la capacità di esporre i contenuti studiati, di presentare esperienze effettuate, di descrivere materiali prodotti (tavole, cartelloni, disegni...) di rispondere a semplici domande in lingua straniera.

In caso sussistano delle difficoltà dell'alunno nella gestione delle proprie emozioni e nell'autocontrollo si porranno le basi per creare un clima disteso e sereno.

**Tale prova orale sarà comunque valutata all'interno del progetto educativo individualizzato realizzato nell'arco del triennio**



## **Allegato 4\_PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER GLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DSA**

**Alunno/a:**

**classe :**

Il Consiglio della Classe III ...., tenendo in debita considerazione l'esperienza di lavoro individualizzato sviluppatasi nel corrente anno scolastico, ritiene che **la prova orale** per l'alunno....., debba essere coerente al livello e alle modalità di apprendimento raggiunto. Pertanto si assicurano l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi

VALUTAZIONE (criteri da concordare con gli insegnanti)

### **COLLOQUIO**

Durante il colloquio è consentito l'utilizzo di sussidi cartacei o digitali quali:

- mappe per "*ricordare*",
- carte geografiche fisiche, politiche,
- grafici,
- immagini

## Allegato 5

### CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

#### **Il Dirigente Scolastico**

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l'articolo 9;  
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l'adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;  
Visti gli atti d'ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;  
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione;

#### **CERTIFICA**

che l'alunn ... .., nat ...  
a..... il  
....., ha frequentato nell'anno scolastico ..... / .....  
la classe ..... sez. ...., con orario settimanale di ..... ore;  
  
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

	<b>Competenze chiave europee</b>	<b>Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione</b>	<b>Livello (1)</b>
1	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.	
2	Comunicazione nelle lingue straniere	È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.	
3	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.	
4	Competenze digitali	Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.	
5	Imparare ad imparare	Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.	
6	Competenze sociali e civiche	Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.	
7	Spirito di iniziativa*	Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.	
8	Consapevolezza ed espressione culturale	Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.	
		Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.	
		In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.	
9	L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: ..... .....		

Data. ....

Il Dirigente Scolastico

<sup>(1)</sup> Livello	Indicatori esplicativi
<b>A – Avanzato</b>	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
<b>B – Intermedio</b>	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
<b>C – Base</b>	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
<b>D – Iniziale</b>	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.



**PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE**  
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 Prova

**nazionale di Italiano**

Alunno/a \_\_\_\_\_

prova sostenuta in data \_\_\_\_\_

Descrizione del livello *	Livello conseguito

\* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI.

Il Direttore Generale



**PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE**  
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 Prova nazionale di Matematica

**Alunno/a** \_\_\_\_\_

**prova sostenuta in data** \_\_\_\_\_

<b>Descrizione del livello *</b>	<b>Livello conseguito</b>

\* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI.

Il Direttore Generale



Certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese  
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017

**Alunno/a** \_\_\_\_\_

**Prova sostenuta in data** \_\_\_\_\_

<b>ASCOLTO *</b>	<b>Livello conseguito</b>

<b>LETTURA *</b>	<b>Livello conseguito</b>

*\*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d'Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*

Il Direttore Generale